

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI POLONGHERA

PROGETTISTA:



GILIROBERTO
Via Donaudi, 35
12037 SALUZZO (CN)

tel. 0175.063733
cell. 335.6020711
P.IVA: 03854480047
architettogiliroberto@gmail.com



RICHIEDENTE:

COMUNE di
Polonghera

Piazza Vittorio Veneto, 1
12030 Polonghera (CN)

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

*predisposto ai sensi del D.Lgs 50/2016
e Artt. 24 e 33 del D.P.R. 207/2010*

PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO
COMUNALE:

SISTEMAZIONE TRATTO BEALERA DEL MOLINO
LUNGO LA VIA MOLINO

OGGETTO: SCHEMA DI CONTRATTO

SCALA:

-

DATA:

Giugno 2021

ELABORATO

E2

stipulare il relativo contratto con

determinazione del corrispettivo a **a corpo**;

- che il bando per la **"PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE SISTEMAZIONE TRATTO BEALERA DEL MOLINO LUNGO VIA MOLINO"** è stato regolarmente pubblicato secondo i tempi ed i modi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prevedendo un importo a base d'asta di Euro **222518.10**, di cui Euro 5325.29 relativi ai costi per la sicurezza, come risultanti dall'apposito piano annesso al progetto esecutivo e non soggetti a ribasso;

- che il giorno 00/00/2021, ad esito della procedura di gara, è stato dichiarato provvisoriamente aggiudicatario dell'appalto il contraente **DA DEFINIRE**, che si è dichiarato disponibile ad eseguire i lavori per Euro 000000 compresi i costi per la sicurezza di Euro 000000, oltre IVA 22%, per complessivi Euro 000000, (il contraente ha regolarmente indicato nella propria offerta i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la

	verifica di congruità dell'offerta);	
	- che con delibera, esecutiva ai sensi di legge,	
	riscontrata la regolarità delle operazioni di	
	gara, dei requisiti di cui all'art. 32 comma 7	
	del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'appalto è stato	
	definitivamente aggiudicato alla precitata	
	impresa e contraente, alle condizioni di seguito	
	descritte;	
	- che sono stati acquisiti tutti i documenti	
	necessari a comprovare la capacità giuridica,	
	tecnica e finanziaria del citato contraente;	
	- che i lavori sono finanziati con:	
	(a cura ufficio tecnico)	
	- che le risultanze della gara e relativa	
	aggiudicazione, in ottemperanza agli oneri di	
	pubblicità e di comunicazione di cui all'art. 98	
	del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono state	
	pubblicate nel seguente modo:	
	- Albo Pretorio della stazione appaltante: in data	
	00/00/2021;	
	- Indirizzo Internet: 00000000;	

- che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , la (RAGIONE SOCIALE FIDEIUSSORE) si è costituita fideiussore con polizza n° 000000, emessa in data 00/00/2021, nell'interesse del contraente ed a favore della Stazione appaltante COMUNE POLONGHERA, agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal contraente in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. Con tale garanzia fideiussoria il fideiussore si riterrà obbligato in solido con il contraente fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare l'importo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;
- che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è stata versata garanzia definitiva in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, presso la sezione di tesoreria provinciale (o presso le aziende autorizzate), a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;

	- che l'importo garantito ai sensi del precedente	
	punto è ridotto del 5%, così come previsto	
	dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e	
	s.m.i., poichè il contraente	
	• ha prodotto almeno una delle seguenti	
	certificazioni:	
	- sistema di qualità conforme alle norme europee	
	della serie UNI CEI ISO9000;	
	- registrazione al sistema comunitario di	
	ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del	
	regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento	
	europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;	
	- certificazione ambientale ai sensi della norma	
	UNI ENISO14001;	
	- inventario di gas ad effetto serra ai sensi	
	della norma UNI EN ISO 14064-1° un'impronta	
	climatica (carbon footprint) di prodotto ai	
	sensi della norma UNI ISO/TS 14067.	

- che nei confronti del rappresentante del contraente **DA DEFINIRE**, non risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

TUTTO CIO' PREMESSO

i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. Il/La COMUNE POLONGHERA, nella persona del Bunino Geom Paolo, affida al contraente **DA DEFINIRE** e per essa al costituito sig. Non definito, che accetta, l'appalto relativo ai lavori di **PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE SISTEMAZIONE TRATTO BEALERA DEL MOLINO LUNGO VIA MOLINO**, da eseguirsi in Comune Polonghera.

0000000000000 (a corpo)

3. I lavori saranno contabilizzati con i prezzi di elenco depurati del ribasso offerto.

4. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

1) non si potrà procedere alla revisione dei prezzi

2) si potrà procedere alla revisione dei prezzi a motivo delle seguenti clausole chiare, precise e inequivocabili già previste nei documenti di gara

3) per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione potranno essere valutate, sulla base dei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

5. Si allega l'Elenco Prezzi approvato e la

Struttura Categorie in cui si suddivide il
contratto

Struttura delle Categorie

Num.Ord. TARIFFA		DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTO TOTALE	Incid. %	COSTO Manodopera	COSTO Sicurezza
M		Lavori a MISURA	0.00	0.000	0.00	0.00
			0.00	0.000	0.00	0.00
			0.00	0.000	0.00	0.00
			0.00	0.000	0.00	0.00
			0.00	0.000	0.00	0.00
			0.00	0.000	0.00	0.00
			0.00	0.000	0.00	0.00
			0.00	0.000	0.00	0.00
C		Lavori a CORPO	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.000	0.00	0.00
			0.00	0.000	0.00	0.00
			0.00	0.000	0.00	0.00
			0.00	0.000	0.00	0.00
			0.00	0.000	0.00	0.00
			0.00	0.000	0.00	0.00

Elenco Prezzi

Tariffa	Descr. Sintetica	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1

Art. 3 - Consegna dei lavori - Inizio e termine per l'esecuzione

1. La consegna dei lavori all'esecutore verrà effettuata non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto.

2. Il Direttore dei Lavori comunicherà con un congruo preavviso al contraente il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Qualora il contraente non si

sempre al medesimo articolo 5, comma 14 del d.m.
49/2018.

3-bis. Per le procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. "Decreto Semplificazioni") e fino alla data del 31 dicembre 2021 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del citato decreto legislativo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del medesimo decreto legislativo.

4. Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, il contraente avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale. L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione

consegna definitivo anche ai fini del computo dei
termini per l'esecuzione.

6. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

7. Il contraente dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 5 dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori di cui al successivo articolo. Il contraente è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.

8. Il contraente dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 90 naturali e consecutivi dalla data del verbale di

consegna dei lavori. In caso di appalto con il criterio di selezione dell'OEPPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa), il termine contrattuale vincolante per ultimare i lavori sarà determinato applicando al termine a base di gara la riduzione percentuale dell'offerta di ribasso presentata dal contraente in sede di gara, qualora questo sia stato uno dei criteri di scelta del contraente. Il contraente dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Art. 4 - Programma di esecuzione dei lavori

1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura del contraente in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con l'offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, da presentare prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 1 lettera f) del d.m. 49/2018. Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento

dei lavori.

Art. 5 - Controlli

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere aventi mansioni specificate all'art. 101 commi 4 e 5 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto.

3. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con il contraente in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica

responsabilita dell'accettazione dei materiali,
sulla base anche del controllo quantitativo e
qualitativo degli accertamenti ufficiali delle
caratteristiche meccaniche di questi.

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice dei contratti e dalle relative norme attuative, in particolare:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte del contraente e del subappaltatore (se presente) della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte del contraente, della disposizione di cui all'articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

5. Il contraente collaborerà attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi assistenti in tutte le modalità possibili al conseguimento dei fini citati al presente articolo.

Art. 6 - Contabilizzazione dei lavori

h) il conto finale e la relativa relazione.

4. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori dovrà verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e curerà che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dal contraente o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

5. Il contraente sarà invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e dovrà firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se il contraente rifiutasse di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori potrà procedere alle misure in presenza di due testimoni, i quali dovranno firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, qualora di grandi dimensioni, potranno essere compilati in sede separata. Tali disegni, dovranno essere firmati dal

contraente o da un suo tecnico che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si potranno tenere distinti libretti per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

Lavori a Corpo

Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, all'articolo *"Importo del contratto"* è riportato il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento.

Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.

Art. 8 -Risoluzione del contratto

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con il contraente per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica
sostanziale che avrebbe richiesto una nuova
procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del
d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui
all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del

[illegible]

Codice dei contratti, nel caso in cui risulti

impraticabile per motivi economici o tecnici quali

il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o

interoperabilità tra apparecchiature, servizi o

impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto

iniziale e comporti per l'amministrazione

aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli

disguidi o una consistente duplicazione dei costi,

siano state superate le soglie di cui al comma 7

del predetto articolo:

- con riferimento a modifiche non "sostanziali"

sono state superate eventuali soglie stabilite

dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi

dell'articolo 106, comma 1, lettera e);

- con riferimento alle modifiche dovute a causa

di errori o di omissioni del progetto esecutivo che

pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione

dell'opera o la sua utilizzazione, sono state

superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e

b) dell'articolo 106;

c) il contraente si è trovato, al momento

dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle

situazioni di esclusione di cui all'articolo 80,

comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per

quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto

riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore, sono:

a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

[illegible]

consistenza dei lavori.

In contraddittorio fra la Direzione lavori e il contraente o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 110 del Codice dei contratti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia

costituito mandatario nei modi previsti dal d.lgs.

50/2016 purch  abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante dovr  recedere dal contratto.

3. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità:


```
precedente esecutore se privi di occupazione.
```

Inoltre, le suddette disposizioni si applicano anche in caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte all'articolo 5 comma 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera, da calcolarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge.

Art. 9 - Anticipazione e Pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs.
n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto
d'appalto verrà calcolato l'importo
dell'anticipazione del prezzo pari al 5 per cento
da corrispondere all'appaltatore entro quindici
giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero

dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il contraente decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3. Il direttore dei lavori provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato di seguito, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP.

4. Il contraente avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 50000.

retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il contraente, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al contraente del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.

strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni costituisce causa
di risoluzione del contratto.

Art. 11 - Termine per l'esecuzione - Penali

1. I lavori devono avere inizio entro 15 giorni
dalla stipula del presente contratto.

2. Il tempo per l'esecuzione è fissato in 90
giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal
verbale di consegna lavori, computati secondo le
vigenti disposizioni normative.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, verrà applicata per ciascun giorno di ritardo una penale di Euro **50** calcolata nella misura stabilita dall'articolo 113-bis del Codice dei contratti, tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e complessivamente nel limite massimo del 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Art. 12 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di

sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene
sulla base dei coefficienti annui fissati dalle
vigenti norme fiscali.

5. Il contraente che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

6. Il contraente non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza del contraente, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare

contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta.

Art. 13 - Danni da forza maggiore e sinistri

L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti di seguito consentiti dal presente contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.

Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 14 - Garanzia e copertura assicurativa

3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 89, comma 11 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

4. Di seguito si specificano le categorie di lavori e le rispettive imprese subappaltatrici a cui sono affidate:

Cod.	Descrizione	importo	%	Subappaltatore
OG8	OPERE FLUVIALI DI			
	DIFESA DI			
	SISTEMAZIONE	0,00	0,00	
	IDRAULICA E DI			
	BONIFICA			

Art. 16 - Piani di sicurezza

1. Il contraente dichiara di conoscere e

rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 17 - Oneri previdenziali e pagamento dei
lavoratori

1. Il contraente è obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con

l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o
eccedenza su quanto è stato autorizzato ed
approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e
228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

9. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche al contraente, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dal contraente al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

Art. 19 - Riserve e controversie

1. La gestione delle eventuali riserve iscritte dal contraente sarà definita secondo la disciplina adottata dalla stazione appaltante ai sensi degli artt. 9 e 21 del D.M. 7 marzo 2018, n.49 e riportata nel capitolato speciale.

2. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le
parti, per effetto del presente contratto sarà

risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art.

205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il contraente, in

caso di rifiuto della proposta di accordo bonario

ovvero di inutile decorso del termine per

l'accettazione, può instaurare un contenzioso

giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a

pena di decadenza.

3. Fino al 31 dicembre 2021 per i lavori diretti

alla realizzazione delle opere pubbliche di importo

pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35

del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è

obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la

costituzione di un collegio consultivo tecnico,

prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non

oltre dieci giorni da tale data, con i compiti

previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 16

luglio 2020, n. 76 (cd. "Decreto Semplificazioni")

e con funzioni di assistenza per la rapida

risoluzione delle controversie o delle dispute

tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere

nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per

i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla

data di entrata in vigore del presente decreto, il

collegio consultivo tecnico è nominato entro il

termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima

del piano di sicurezza.

Art. 21 - *Norme finali*

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico del contraente.

2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di Euro **000000**, oltre IVA. Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i.

3. Il presente contratto è stipulato, a pena di nullità,

- con atto pubblico notarile informatico,
- in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la stazione appaltante,
- in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata;

(in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro)

- mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,

- tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

Art. 22 - Allegati

1. Si allegano al presente atto, bollati nelle
modalità di legge, i seguenti documenti, che si
intendono interamente richiamati e parte integrante
del presente contratto:

- Capitolato Generale d'appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145;
- il capitolato speciale d'appalto;
- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- il computo metrico estimativo;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il cronoprogramma;
- i piani di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- le polizze di garanzia;

Di quanto sopra viene redatto il presente atto,
meccanicamente scritto da persona di mia fiducia
con inchiostro indelebile su numero 00000 fogli
resi legali, di cui sono occupate facciate intere

000000 e la 000000 fino a questo punto, che viene letto alle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano ed avanti a me lo sottoscrivono.

COMUNE POLONGHERA

DA DEFINIRE

(Il Dirigente)

(Il Legale rappresentante)

(Bunino Geom Paolo)

(Non definito)

Il Segretario